



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E  
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INIDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI”

Ernesto Francesco Alecci

# DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INIDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

## Relazione

Il complesso fenomeno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sta generando diffusi e frequenti motivi di preoccupazione alle popolazioni di buona parte del Pianeta, che sono costrette a scontrarsi con le politiche energetiche di alcuni Stati, le cui legislazioni di favore verso i gruppi industriali produttori da FER impongono, di fatto, modelli di sviluppo basati sulla proliferazione indiscriminata di impianti eolici di grandi dimensioni. Impianti che sono consumatori di grandi superfici di suolo e, pertanto, in grado di modificare i panorami e gli ecosistemi delle nostre città e dei territori agrari a causa dell'ingente numero degli aerogeneratori installati e delle loro ciclopiche dimensioni, con altezze tra i 150 e i 250 metri; la lotta maggiore, di conseguenza, si combatte sul fronte della produzione da energia eolica, classificata fra quelle rinnovabili ma, senza alcun dubbio, colpevole di far pagare un caro prezzo a causa della cospicua erosione di territorio e della negativa incidenza sull'ecosistema, modificando sensibilmente l'ambiente e i paesaggi, compromettendo l'economia agraria, quella turistica e quella storica e archeologica.

Dai dati diffusi da Terna nel 2019 e nel 2020, risulta che gli impianti di generazione elettrica sul territorio regionale hanno raggiunto, nel 2022, una potenza efficiente lorda complessiva di circa 6284,6 MW (di cui, 2729,1 MW da fonti rinnovabili e 3752,3 MW da fonte termoelettrica), corrispondente a circa il 5,1% dei 120.057,82 MW (di cui, 56.585,8 MW da fonti rinnovabili e 63.471,4 MW da fonte termoelettrica) di cui si compone il sistema impiantistico nazionale. Circa il 58,8% della potenza installata in Calabria è costituita da centrali termoelettriche, alimentate prevalentemente a gas naturale. La produzione lorda di energia elettrica nel 2020 in Calabria è stata di 16.597,5 GWh, pari al 5,7% della produzione elettrica lorda nazionale che risulta pari a 260.196,0 GWh. Dai dati diffusi dall'ANEV (Associazione nazionale energia del vento) nella sua brochure 2023 risulta che in Calabria vi è un numero complessivo di 628 aerogeneratori che generano una potenza energetica di 1.147 MW. Vi è una peculiarità della Calabria, per quanto attiene la sua interconnessione con il sistema elettrico italiano ed europeo. La regione è, infatti, caratterizzata da costanti superi annuali di energia elettrica prodotta rispetto a quella richiesta sul territorio: il supero rilevato nell'anno 2021 ammonta a +9.00,8 GWh, rispetto ai 6.227,7 GWh richiesti in Calabria, concorrendo al dispacciamento, ovvero al soddisfacimento della richiesta di energia delle utenze elettriche dell'intero territorio nazionale. Questo surplus o supero di produzione avviene ad opera delle centrali termoelettriche a gas, che, nell'anno 2021, hanno contribuito alla produzione di 11.369,8 GWh. In merito alla produzione di energia da FER, l'analisi dei dati evidenzia il forte impulso dovuto alla fonte eolica (2,2 TWh MWh nel 2021), che ha visto realizzare sul territorio regionale, dal 2005 ad oggi, numerosi impianti di grande taglia.

La Calabria ha già ampiamente favorito la realizzazione sul suolo regionale di impianti eolici ben oltre le reali esigenze di consumo interno da tale fonte energetica. L'obiettivo della presente proposta di legge, è quello di impedire l'irreparabile e devastante assalto degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale. Una legge atta a regolamentare la materia e a sospendere le autorizzazioni di nuovi impianti composta di quattro articoli.

## Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

**Tabella 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene disposizioni urgenti	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto reca la norma di neutralità finanziaria	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene la dichiarazione di urgenza e l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	//

**Tabella 2 - Copertura finanziaria:**

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//

**Art. 1**  
**(Disposizioni urgenti)**

1. Nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti idonei e inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili) e alla legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020) che impone alle regioni l'obbligo entro sei mesi di individuare le aree idonee e non idonee, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, sono sospese le nuove installazioni e i progetti di repowering e revamping non ancora autorizzati di impianti di produzione di energia rinnovabile di ogni tipologia.
2. Entro il 31 ottobre 2024 la Giunta regionale propone al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1, ai sensi decreto ministeriale 10 settembre 2010 e della legge 22 aprile 2021, n. 53.

**Art. 2**  
**(Norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio)**

1. Al fine di evitare la possibile elusione delle norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio attraverso la frammentazione "artificiosa" di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un intervento unitario, al fine di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l'effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall'allegato IV - Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'ambito territoriale da considerare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), a prescindere dalla potenza, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia individuata dal raggio di 1 km misurato a partire:
  - a) dal centro per le opere puntuali;
  - b) dal perimetro esterno dell'area occupata per le opere areali;
  - c) dall'ultima installazione allocata sulle estremità de: tracciato per le opere lineari. Tale fascia si applica anche sull'asse trasversale (destra e sinistra) del tracciato di opere lineari.
2. Nelle cosiddette aree contigue delle aree naturali protette il raggio è elevato a 2 km;
3. La distanza minima dalla linea di costa di ciascuna torre di aerogenerazione, singola oppure facente parte di un parco eolico, non può essere inferiore a 10 km.

**Art. 3**  
**(Norma finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Art. 4**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria (BURC).

F.to Ernesto Francesco Alecci